

Codice DB0710

D.D. 6 agosto 2013, n. 485

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili siti nei Comuni di Suno (NO), Cressa (NO) e Borgomanero (NO), necessari per la costruzione del nuovo metanodotto "Caltignaga - Borgomanero II - III tratto e varianti agli Allacciamenti collegati" , nonche' deduzioni alle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Art. 1

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nei Comuni di Suno (NO), Cressa (NO) e Borgomanero (NO), interessati dal tracciato del nuovo metanodotto "Caltignaga – Borgomanero - II e III tratto - DN 300, e varianti agli Allacciamenti collegati", meglio individuati con il colore tratteggiato rosso nei piani particellari che formano parte integrante del presente provvedimento e di cui costituiscono, rispettivamente, gli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l'immissione in possesso.

Art. 2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di due tubazioni trasportanti idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche sui seguenti terreni in Comune di Suno (NO) - Fg. 17 - mappali 260 e 98, nonché in Comune di Cressa (NO) - Fg. 1 - mappale 174 - Fg. 5 - Mapp. 331 - Fg. 7 - mapp. 235;
3. L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
4. La costruzione di un manufatto accessorio fuori terra delle dimensioni di circa m. 5,50 x 4 (superficie 22 mq. circa) con un armadio in vetroresina su basamento in cls. e del relativo accesso carrabile delle dimensioni di circa m. 5 x 4, sul terreno in Comune di Cressa (NO) - Fg. 7 - mappale 235;
5. La costruzione di un manufatto accessorio fuori terra delle dimensioni di circa m. 5,50 x 4 (superficie 22 mq. circa) con un armadio in vetroresina su basamento in cls. e del relativo accesso carrabile delle dimensioni di circa m. 6 x 4, sul terreno in Comune di Cressa (NO) - Fg. 1 - mappale 174;
6. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 13,50 per parte dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;

7. Il diritto della Snam Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
8. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
9. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
10. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
11. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 3

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nei Comuni di Suno (NO), Cressa (NO) e Borgomanero (NO), meglio identificati con il colore verde negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 di cui al precedente art. 1, e necessari per la costruzione del nuovo metanodotto di cui all'oggetto.

E' concessa facoltà a Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Art. 4

E' concesso alla S.N.A.M. Rete Gas S.p.A. il nulla-osta provvisorio per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto da parte di Snam Rete Gas S.p.A., con contestuale sospensione temporanea del vincolo di uso civico per il periodo di cantierizzazione necessario alla realizzazione dell'opera sui terreni di seguito elencati, tutti censiti al N.C.T. del Comune di Suno (NO):

- Foglio 4 - mapp. nn. 203 – 204 – 207 – 208 – 221 - 222 – 225 – 226 - 227 – 343 – 344 e 415;

- Foglio 10 - mapp. nn. 200 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 210 – 211 – 212 – 213 – 318 – 320 – 322 – 323 – 324 – 325 – 326 – 327 – 328 - 416 – 417 – 418 – 421 – 430 – 431 – 432 – 463 - 475 – 476 e 478;

- Foglio 11 - mapp. nn. 82 – 83– 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 99 – 101 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 188 – 190 – 191 – 192 – 193 – 225 - 248 – 249 – 250 – 251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 290 – 294 – 330 – 331 - 332 e 398;

- Foglio 17 - mapp. nn. 16 – 18– 19 – 20 – 34 – 43 - 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 63 – 66 – 67 – 70 – 71 – 72 – 73 – 98 – 169 – 170 – 171 – 172 – 205 – 241 – 245 – 260 e 281.

Tutti necessari per la costruzione del nuovo metanodotto, (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea) nonché per la successiva rimozione di un tratto della condotta esistente che sarà posto fuori esercizio.

Il precitato nulla-osta è rilasciato per quanto riguarda la materia degli usi civici, ha una durata massima di mesi 12 (dodici) e, pertanto, non esime S.N.A.M. Rete Gas S.p.A. dal:

- conseguire tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non che potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 143/2013 citato in premessa;
- corrispondere al Comune di Suno (NO), idoneo indennizzo (che sarà definito con successivo provvedimento regionale) per la sospensione dell'esercizio del diritto di uso civico, qualora al termine dell'accertamento demaniale risultasse che l'opera di che trattasi attraversa terreni vincolati.

Art. 5

Le osservazioni presentate dagli aventi diritto in premessa generalizzati, Signori Bertona Giovanni, Crespi Giuseppe, Demarchi Angelo, Demarchi Ginetta e Medina Adriano, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

Art. 6

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento, sarà notificato, a cura di Snam Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 10.

Art. 7

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

Art. 8

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

Art. 9

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di Snam Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001, la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di Novara.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della Snam Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

Art. 10

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della Snam Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali.

Art. 11

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012.

Art. 12

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.Lgs.vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D.Lgs.vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta